

ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

In data 09/04/2025, presso Lo studio della Dottoressa Emma Lucaccioni in Città di Castello, in via Pierucci sne, alle ore 18-00, si sono riunite le seguenti persone:

- 1) Pazzi Silvia, nata a Città di Castello il 03/04/1982, residente a Città di Castello in via Pacetti 12, cittadina italiana, codice fiscale PZZSLV82D43C745N;
- 2) Aquilani Massimo, nato a Città di Castello il 23/03/1963, residente a Città di Castello in via il Pomarancio, cittadino italiano, codice fiscale QLNMSN63C23C745L;
- 3) Cuccolini Roberto, nato a Città di Castello il 28/01/1952, residente a Città di Castello in via Leopardi 7, cittadino italiano, codice fiscale CCCRRT52A28C745Z;
- 4) Mambrini Raffaella, nata a Città di Castello il 08/10/1971, residente a Città di Castello in via R. Giannini, cittadina italiana, codice fiscale MMBRFL71R48C745A;
- 5) Susini Stefano, nato a Città di Castello il 09/05/1960, residente a Città di Castello in via F. Engels 48, cittadino italiano, codice fiscale SSNSFN60E09C745T;
- 6) Paone Maria, nata a Napoli il 18/11/1989, residente a Città di Castello in via D. Donini 32, cittadina italiana, codice fiscale PNAMRA89F58F839T;
- 7) Scarabottini Ilaria, nata a Spoleto il 24/07/1979, residente a Città di Castello in via delle Magnolie 48 cittadina italiana, codice fiscale SCRLRI79L54I921U;
- 8) Cutino Anna nata a Taranto il 08/06/1964, residente a Città di Castello in via Cadibona 24, cittadina italiana, codice fiscale CTNNNA64H48L049R;
- 9) Taschini Mirko, nato a Genova il 27/06/1973, residente a San Giustino in via Toscanini 14, cittadino italiano, codice fiscale TSCMKR73H27D969S;
- 10) Marini Anna, nata a Città di Castello il 29/03/1964, residente a Città di Castello in via Zampini 17, cittadina italiana, codice fiscale MRNNNA64C79C745T;
- 11) Battistoni Lucia, nata a Umbertide il 07/02/1978, residente a Città di Castello in via degli Aceri 32, cittadina italiana, codice fiscale BTTLCU78B47D786C;
- 12) Albizi Angela, nata a Città di Castello il 28/03/1975, residente a Città di Castello in via Pendinella 4, cittadina italiana, codice fiscale LBZNGL75C68C745Z;



I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Mambrini Raffaella la quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig Susini Stefano quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo settore e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"Ali.PA. APS", da ora in avanti denominata "associazione". L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Città di Castello, presso i locali della scuola secondaria di 1 grado "Alighieri-Pascoli" via C.Collodi, SNC, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

Si considerano di interesse generale, le attività aventi ad oggetto i punti "a" "d" "f" "i" "l" "u" dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell' art. 6 del D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell' art. 7 del D.Lgs 117/2017 , anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da n. 7 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Mambrini Raffaella, che accetta

Vice – Presidente Aquilani Massimo, che accetta

Segretario Cutino Anna, che accetta

Tesoriere Battistoni Lucia, che accetta

Consigliere Albizi Angela, che accetta

Consigliere Scarabottini Ilaria, che accetta

Consigliere Paone Maria, che accetta

ART. 4 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/08/2025 I successivi esercizi hanno inizio il 1° settembre e si chiudono il 31 agosto di ogni anno.

ART. 5 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Città di Castello, _09/04/2025

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Mambrini Raffaella

Sig Aquilani Massimo

Sig Cutino Anna

Sig Battistoni Lucia

Sig Albizi Angela

Sig Scarabottini Ilaria

Sig. Paone Maria

Sig. Pazzi Silvia *Silvia Pazzi*
 Cuccolini Roberto *Roberto Cuccolini*
 Susini Stefano *Stefano Susini*
 Taschini Mirko *Mirko Taschini*
 Marini Anna *Anna Marini*



IL FUNZIONARIO
 Tiziana Maccarelli (*)
 (*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)

Agenzia Entrate
 Direzione Provinciale di Perugia
 Ufficio Territoriale di Città di Castello
 Atto reg.to il 28/04/2015
 al N. 118 Serie 3
 Previo versamento € 200,00





STATUTO

ARTICOLO 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata " Ali. PA. Associazione di promozione sociale", o in breve " Ali. PA. APS", (d'ora in avanti denominata "Associazione").

L'Associazione è disciplinata dal DLgs. 3.7.2017 n. 117, dal codice civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

L'associazione che persegue esclusivamente scopi di solidarietà ed aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali, non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Città di Castello (PG), presso i locali della scuola secondaria di 1 grado "Alighieri-Pascoli" via C. Collodi, SNC. Per ragioni operative essa potrà subire variazioni di indirizzo nello stesso comune senza che ciò comporti modifiche del presente statuto.

ARTICOLO 3 - Oggetto e scopo e durata

L' Associazione non ha scopo di lucro esercita in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati, di una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: attraverso la promozione della cultura e dell'arte in tutte le sue forme, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, in particolar modo di ragazzi adolescenti. L'associazione, nello specifico, si pone l'obiettivo di sostenere ed accompagnare la comunità scolastica costituita da adolescenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado del territorio, nonché la popolazione adolescenziale e giovanile del territorio.

In particolare lo scopo dell'associazione sarà quello di:

- Promuovere la cultura in tutte le sue forme: scrittura, musica, teatro, arte, pittura ed ogni altra espressione artistica e creativa;
- Promuovere l'accompagnamento allo studio degli adolescenti, in modo particolare dei soggetti più fragili e disagiati;
- Sostenere, anche finanziariamente, la partecipazione della comunità scolastica a tutte le iniziative promosse dall'istituto scolastico da essi frequentato, ad esempio, la partecipazione a gite scolastiche, la fornitura di speciali attrezzature per facilitare il diritto allo studio, l'acquisto di libri di

testo o altri sussidi e ausili (strumenti musicali, strumentazione tecnologica, etc) utili a facilitare e sostenere il diritto allo studio.

- Sostenere il diritto allo studio di tutte le fasce economiche e diffondere la necessità della cultura come presupposto allo sviluppo del senso critico e per limitare il futuro abbandono scolastico.

L'associazione promuoverà e parteciperà sia in ambito locale, sia nazionale che internazionale, a eventi culturali legati al teatro, alla musica, alla poesia, alla letteratura. La partecipazione a questi eventi culturali contribuirà ad ampliare sentimenti di appartenenza alla comunità di riferimento, anche attraverso il potenziamento dell'educazione alle forme artistiche e al patrimonio culturale, storico-artistico e paesaggistico; favorire pratiche e comportamenti positivi nel rispetto delle regole e della convivenza civile; accogliere la differenza come valore, pluralità e ricchezza e favorire atteggiamenti inclusivi e di partecipazione attiva e consapevole alla vita scolastica, sociale e culturale per accrescere la dimensione e il benessere esistenziale e giovanile.

Si considerano di interesse generale, le attività aventi ad oggetto i punti "a" "d" "f" "i" "l" "u" dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo l'associazione potrà operare nei seguenti ambiti e contesti:

- Organizzazione di eventi per ragazzi, rappresentazione teatrali e /o musicali;

- Organizzazione di mostre, eventi, convegni e stage divulgativi (non professionali) su specifici argomenti inerenti alla cultura e all'arte, nonché la pubblicazione di cataloghi, riviste, giornali sia cartacei che digitali;
- Pesca di beneficenza;
- Raccolta beni di prima necessità, raccolta libri di testo, gestione di biblioteca;
- Organizzazione di concorsi a premi;
- Organizzazione, da sola o con altre associazioni, di eventi che promuovono la cultura anche con il contributo di Enti pubblici, dello Stato, della Comunità europea della Regione e di società di diritto privato e/o partecipate dagli enti pubblici;
- Organizzazione di veglioni e feste finalizzate all'aggregazione e alla socializzazione;
- Organizzazione di mercatini di Natale ed iniziative similari;
- Organizzazione di eventi idonei a garantire l'inclusione e la crescita sociale e culturale degli adolescenti e dei giovani;
- Organizzazione di cineforum.

Tutte le attività sopra citate comunque potranno essere svolte solo in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

L'Associazione può perseguire le proprie finalità anche attraverso attività strettamente connesse, secondarie e strumentali rispetto a quelle generali come indicato nell'art. 6 D. Lgs 117/2017.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si menzionano le seguenti attività:

- Vendita di gadget o merchandising;
- Organizzazione di eventi ricreativi o culturali destinati a terzi a pagamento;
- Corsi o workshop a pagamento;
- Sponsorizzazioni e pubblicità.

L'associazione per lo svolgimento delle predette attività si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati, con scuole del territorio, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell' art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche, compresi i soci, e dagli avanzi di gestione.

L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà".

Gli avanzi di gestione si originano dagli introiti derivanti dallo svolgimento delle sue attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione e la quota annuale di iscrizione all'associazione.

ARTICOLO 5 - Associati

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione senza alcuna discriminazione o limitazione di razza, di religione, di provenienza, di lingua, di età, di sesso di condizioni economiche e sociali. I soci possono essere in numero illimitato.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Tale domanda conterrà:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che

prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. La domanda di ammissione a socio presentata da un minore, dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti ed eleggere alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile in estrema sintesi gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Gli associati, quindi, hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Categorie di associati



Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori: sono quegli associati che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione;
- Soci ordinari: sono coloro che aderiscono all'associazione in un momento successivo alla sua costituzione e sottoscrivono le quote associative nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo;
- Soci junior: sono gli associati che non hanno compiuto la maggiore età. L'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo può determinare, per tali soci, il versamento della quota associativa di entità ridotta. Il diritto di voto del socio junior è attribuito *ex lege* a coloro che esercitano la potestà genitoriale. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati.

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza con lo scadere dell'anno in corso, purché fatta almeno 3 mesi prima. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione,

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'associazione e dalla legge.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- Il Revisore dei conti, laddove eletto.

ARTICOLO 7- Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati. Il diritto di voto in assemblea dei soci Junior è esercitato da chi esercita la potestà genitoriale fino al raggiungimento della maggiore età del socio. L'Associazione si impegna a favorire

la partecipazione attiva dei soci minorenni alle attività associative, nel rispetto delle disposizioni di legge e della tutela dei minori. È possibile prevedere la loro consultazione per decisioni che li riguardano direttamente, senza che ciò attribuisca loro potere deliberativo.

Passaggio alla Maggiore Età

Al compimento della maggiore età, il socio junior acquisisce automaticamente lo status di socio ordinario, assumendo pienamente i diritti e i doveri previsti dallo statuto. L'Associazione provvederà a informare il socio del cambiamento di status e delle relative implicazioni.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata, almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante affissione nella sede dell'associazione dell'avviso contenente l'ordine delle materie da trattare, o invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, a mezzo sms, whatsapp, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta comunicazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi previsti;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di due deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, ogni associato ha un voto.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell'art. 21 del codice civile.

Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, o con altro mezzo scritto o informatico, purché vi sia certezza dell'identità del votante. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ARTICOLO 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail o altro sistema di comunicazione digitale, inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- Stabilisce l'ammontare della quota sociale;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Organo amministrativo convoca l'assemblea per la nomina dei membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente, entro 15 giorni, deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ARTICOLO 9 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ARTICOLO 10 - Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di collaborazione col presidente ed è incaricato della tenuta del libro dei soci, dei verbali delle assemblee e del consiglio direttivo; egli cura la diramazione delle convocazioni del consiglio e dell'assemblea.

Il Segretario riceve le richieste di adesione all'associazione e le sottopone al consiglio direttivo che ne delibera l'accettazione.

ARTICOLO 11 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne tiene la contabilità; controlla la tenuta dei Libri contabili; predispone il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo che sottopone al consiglio direttivo per l'approvazione.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

ARTICOLO 12 - L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito

registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 13 - Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n.117/2017, possono essere rimborsate solo le spese documentate e sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 14 - Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali hanno la durata annuale e decorrono dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il primo bilancio si chiuderà il 31 agosto 2025.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;



- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora

eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione e all'esame dei libri contabili vengono indirizzate al Presidente dell'associazione, attraverso richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ARTICOLO 15 - Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dal presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto ai sensi dell'art. 9 del Dlgs 117 del 2017, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 16 – Trattamento dei Dati Personali

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali dei soci e dei terzi nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità associative, amministrative e contabili, nonché per l'invio di comunicazioni relative alle attività dell'Associazione.

I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi senza il consenso esplicito dell'interessato, salvo obblighi di legge.

Ogni socio ha il diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione, nonché opporsi al loro trattamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatizzate, adottando misure di sicurezza adeguate per proteggerli da accessi non autorizzati, perdita o distruzione.

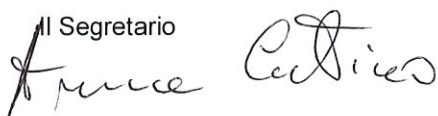
L'Associazione, si impegna trattare i dati personali dei soci minorenni nel rispetto delle normative vigenti sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 - GDPR e D.Lgs. 196/2003). Il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente per le finalità associative e con il consenso esplicito di chi esercita la responsabilità genitoriale

ARTICOLO 17 - Legge da osservare

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Città di Castello, 09/04/2025

Il Segretario



Il Presidente

